



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE  
UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO

A tutte le Direzioni Regionali VF

A tutti i Comandi Provinciali VF

Oggetto: Chiarimento Circolare n. EM 12 /2016

Con riferimento all'allegato della Circolare in oggetto, inerente l'organizzazione della Formazione per i Soccorritori Fluviali-Alluvionali SFA e i Soccorritori Acquatici SA, si rappresenta che nel capitolo "Mantenimento della abilitazioni di Soccorritore Fluviale-Alluvionale e di Soccorritore Acquatico", in particolare alla lettera b), si parla delle "attività di soccorso acquatico finalizzate al mantenimento delle attività apprese durante il corso" (SA) mentre più avanti, nello stesso paragrafo, si specifica che "gli esiti delle verifiche, costituite dalle medesime prove previste in ingresso al corso SA, sono registrate nel libretto personale".

A tal proposito si chiarisce che tale contraddizione è dovuta ad un refuso e che le prove di mantenimento suddette non sono quelle a tempo per la selezione di accesso ai corsi, ma, analogamente a molti altri settori di specializzazione, quelle relative alle manovre apprese durante il corso SA, da svolgersi con le modalità previste per gli esami finali del corso stesso.

Inoltre, parimenti a quanto specificato per i Soccorritori Fluviali Alluvionali, sono considerate attività di mantenimento SA:

1. la partecipazione agli interventi di soccorso con utilizzo delle tecniche di soccorso acquatico;
2. l'esercizio dell'attività didattica da parte degli Istruttori SA, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento secondo i medesimi criteri stabiliti per i Soccorritori.

Sono fatte salve le attività di mantenimento SA, comunque effettuate, svolte sino alla data della presente.

LC/is

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi  
Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005  
Non seguirà in forma cartacea